CAMERA DEI DEPUTATI N. 3786

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato BALDELLI

Presentata il 30 novembre 1982

Disciplina della proiezione e della rappresentazione in pubblico di spettacoli cinematografici

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Anni e legislature successive hanno macinato inutilmente un progetto di legge dopo l'altro (secondo proposte che venivano da varie parti politiche), e ogni volta l'iniziativa legislativa era sentita come se si fosse ad un passo dall'abolizione della censura amministrativa (o governativa). Giornali, tavole rotonde, convegni: sono corsi « fiumi di inchiostro », come si dice retoricamente (ma qui in senso appropriato), sull'argomento della censura amministrativa.

L'inerzia o il contrasto erano agganciati alla difesa del cosiddetto buoncostume, come se si trattasse, invece di un articolo della Costituzione, di una norma al di sopra dello spazio e del tempo, scolpita in tavole sempiterne di bronzo, custodita non in terra ma in sacrari celesti. Intanto cambiava il mondo, e gli avvenimenti mutavano vita e costumi della gente, in alto come in basso. Non erano catastrofi o precipizi del costume italiano ma mutazioni che spesso scendevano, o scendono, alle radici dei rapporti di convivenza civile (dal divorzio all'aborto, dalle emigrazioni interne di massa alla crisi della famiglia tradizionale) e si accompagnavano ad una esperienza meno angusta, meno casalinga e provinciale (viaggi, nuovi mezzi di comunicazione, ecc.).

Intanto ci si abituava a convincere quotidianamente con cataclismi politici e criminali: dai poteri occulti di logge, mafie e camorre ai terroristi di destra e di sinistra, alla violenza dei sequestri.

Contemporaneamente, nei paesi industriali avanzati (USA, Inghilterra, Giappone, Germania, Olanda, Belgio, Svezia) mutava la legislazione da cui cadevano i

residui di censure amministrative e governative, qualora questi tipi di normativa fossero stati presenti.

In Italia siamo dunque impantanati in una legislazione paurosamente in ritardo anche nei confronti della situazione delle comunicazioni di massa e delle relative tecnologie, con gravi intralci – a causa dei tempi lunghi del vaglio censorio – per le scadenze obbligate del lavoro cinematografico. Nel quadro qui riepilogato in termini essenziali si continua ad operare in una situazione totalmente illegale: infatti, la differenza di trattamento fra teatro e cinema, nel campo dello spettacolo (l'uno asservito agli sbarramenti della censura amministrativa, l'altro in libera circolazione secondo l'articolo 11 della legge del 1962) costituisce un'aberrazione logica e giuridica e rende impugnabile per costituzionalità la legge n. 161 del 1962.

Certo, esiste ed opera l'articolo 21 della Costituzione italiana. Ma il legislatore avverte, ovviamente, che esso va interpretato secondo la scadenza e la mutazione dei tempi: nozione indeterminata, il « buoncostume », che non riesce a stare in vincoli privi di articolazione di una legge puntualmente datata. Centinaia di episodi possono confermare questa obsolescenza di qualunque interpretazione catechistica o talmudistica del dettato costituzionale in materia: ad esempio, qualche anno fa, sempre in nome del mutevole « buoncostume », la censura colpiva il pregevolissimo film *Il diavolo in corpo* per la sequenza in cui i due protagonisti spengono la luce dopo essere andati a letto ! E sembrano appartenere alla preistoria i tempi in cui la censura governativa maltrattava – sempre in base al « malcostume » e all'offesa del decoro di un paese come l'Italia che aveva, si disse, fior di ospedali e di ospizi – il film *Umberto D.*, ormai entrato onorevolmente nella storia del cinema. Si tratta, dunque, di un concetto – il buoncostume che si plasma via via secondo i tempi, e la cui interpretazione comporta sempre lungimiranza d'intelligenza e prontezza di impegno morale.

Naturalmente, la proposta di abolizione della censura amministrativa contempla l'obbligo morale e civile di salvaguardare i minori dall'accerchiamento delle offerte e dei consumi degradanti dei mezzi di comunicazione di massa (non solo della sudiceria sessuale ma, a maggior ragione, anche della violenza dell'idiozia).

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

La proiezione delle opere cinematografiche è libera e non soggiace a nessuna forma di censura preventiva, salvo quanto disposto dalla presente legge per i minori di anni sedici.

ART. 2.

Viene istituita presso il Ministero del turismo e dello spettacolo una Commissione di primo grado che esprime parere se alla visione cinematografica possano assistere i minori di anni sedici.

La Commissione è composta da tre membri: un magistrato della giurisdizione ordinaria che eserciti funzioni non inferiore a consigliere di cassazione o equiparate, come presidente, designato dal Consiglio superiore della magistratura; un docente universitario di pedagogia, o insegnante di ruolo di pedagogia negli istituti magistrali; un autore, scelto su una terna designata dalle associazioni di categoria.

ART. 3.

I proponenti le opere cinematografiche sono tenuti a depositare una copia presso la segreteria della Commissione prevista dall'articolo 2.

Le pellicole non depositate s'intendono vietate ai minori di anni sedici.

La Commissione ha trenta giorni dal deposito della pellicola per rendere nota la propria decisione.

I proponenti hanno la possibilità di ricorrere alla Commissione di appello, prevista dall'articolo 4.

ART. 4.

Viene istituita presso il Ministero del turismo e dello spettacolo una Commissione di appello composta con i medesimi criteri della Commissione di primo grado.

In caso di reclamo, la Commissione di appello per comunicare le proprie decisioni ha trenta giorni decorrenti dal deposito del reclamo.

ART. 5.

I componenti delle Commissioni di primo grado e di appello sono nominati con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo e durano in carica per due anni.

ART. 6.

Se non è stato chiesto o non è stato ottenuto il nulla osta per la proiezione della pellicola cinematografica ai minori di anni sedici, l'esercente è tenuto a darne avviso con particolare evidenza su ogni manifesto all'ingresso del locale.

I contravventori sono puniti con una ammenda di un milione; se recidivi, con la chiusura del locale da uno a sette giorni.

Per quanto riguarda le proiezioni cinematografiche per mezzo della televisione, sia pubblica sia privata, le emittenti devono fornire un'adeguata segnalazione in caso di proiezione vietata ai minori di anni sedici.

ART. 7.

È competente a giudicare i reati commessi con il mezzo della cinematografia il tribunale del luogo in cui è avvenuta la prima proiezione pubblica della pellicola.

Il giudizio avviene con il rito direttissimo.

Il sequestro può intervenire su un massimo di tre esemplari, e l'inizio della azione penale comporta l'interdizione delle proiezioni per i minori di anni sedici.

Il sequestro s'intende revocato se, a venti giorni dalla sua esecuzione, non sia intervenuta la sentenza di condanna di primo grado.

Il sequestro perde efficacia dopo la sentenza di proscioglimento, anche se impugnata.

Il dibattimento davanti al giudice di appello deve essere fissato non oltre il trentesimo giorno dalla sentenza di primo grado.

Se la sentenza di condanna in appello non interviene entro quarantacinque giorni dalla pronuncia di primo grado, il sequestro s'intende revocato.

La confisca di tutti gli esemplari dell'opera può essere ordinata solo dopo la sentenza di condanna definitiva.